Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 marzo 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 30 MARZO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Maglificio Nigi, società per azioni, in Mogliano Veneto (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1977. — **SAIAD, società per azioni (in liquidazione), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1977. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1977. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni (26ª emissione) sorteggiate il 15 febbraio 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni (24ª emissione) sorteggiate il 15 febbraio 1977. — **O.C.T.I.R. - Officine costruzioni tessili e impianti riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 14 marzo 1977. — **Lidman, società per azioni, in Calcinato:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1977. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.I.P. - Società immobiliare primavera, società per azioni, in Cisano di Bardolino (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1976. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « IRFIS 6 % - 1966-81 » sorteggiate il 24 gennaio 1977. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « IRFIS 7% - 1971-86 » sorteggiate il 24 gennaio 1977. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1977. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1977. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976. — **C.G.E. - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel gennaio 1977. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1977. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel gennaio 1977. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **1042.**

Autorizzazione all'ordine dei farmacisti della provincia di Roma ad acquistare un immobile.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei farmacisti della provincia di Roma viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 85.000.000, di cui L. 29.050.000 quale corrispettivo per la cessione dell'attuale sede dell'ordine sita in Roma, via Tasso, 40, l'immobile sito in Roma, via A. Torlonia, 15, int. 2, di proprietà del dott. Mario Mancini.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. **1043.**

Modificazione allo statuto dell'istituto Giannina Gaslini, in Genova.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvata la modificazione all'art. 6 dello statuto dell'istituto Giannina Gaslini, in Genova, approvato con regio decreto 5 settembre 1940, n. 1468.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1970, con il quale il dott. Dario Leonzio fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Dario Leonzio è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 14 ottobre 1976, con la quale il dott. Dario Leonzio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, presso la borsa valori di Genova, con decorrenza dal 20 ottobre 1976;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 ottobre 1976, sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Dario Leonzio dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 199

(3191)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Modalità per l'attuazione dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, riguardante l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER LE REGIONI

Visto l'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, il quale disciplina la procedura per la presentazione alla commissione delle Comunità europee delle domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento n. 724/75/CEE, il quale istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tramite il Ministero degli affari esteri, cura i seguenti adempimenti:

a) comunicazione alla commissione delle Comunità europee dei programmi di sviluppo regionale di cui all'art. 6.3 del regolamento n. 724/75/CEE;

b) comunicazione alla commissione delle Comunità europee delle informazioni annuali di cui all'art. 6.6 del regolamento n. 724/75/CEE;

c) presentazione annuale alla commissione delle Comunità europee del quadro statistico globale, per l'anno precedente, di cui all'art. 6.6 del regolamento n. 724/75/CEE;

d) presentazione alla commissione delle Comunità europee delle domande di contributo del Fondo di cui agli articoli 7.2 e 7.3 del regolamento n. 724/75/CEE, accompagnate dai relativi elementi di valutazione ai sensi dell'art. 7.1 del regolamento n. 724/75/CEE, nonché dalla decisione circa la destinazione del contributo del Fondo ai sensi dell'art. 4.2, lettera *a*), del regolamento n. 724/75/CEE;

e) presentazione alla commissione delle Comunità europee delle domande per l'erogazione del contributo del Fondo incluse in prospetti trimestrali attestanti l'erogazione delle spese o l'ultimazione degli investimenti, con le relative indicazioni, ai sensi dell'art. 8.1 e 2 del regolamento n. 724/75/CEE.

Art. 2.

Ai fini della predisposizione delle informazioni previste dal precedente art. 1, lettera *b*), il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede sentite le regioni interessate. A tal fine, le regioni comunicano entro il termine di trenta giorni il relativo parere di competenza.

Art. 3.

Le domande di contributo del Fondo sono predisposte, tenuto conto delle informazioni inviate alla commissione delle Comunità europee nell'anno in corso, dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti che ai sensi delle vigenti disposizioni erogano aiuti agli investimenti nei settori industriale, artigianale e dei servizi, o provvedono alla spesa, anche se parziale, per la realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 4.1, 2 e 3 del regolamento n. 724/75/CEE.

Le predette domande riguardano progetti per i quali:

la decisione di investimento agevolativo o l'impegno di spesa, per le opere infrastrutturali, sono stati già assunti;

esiste la copertura finanziaria, in conformità alla normativa nazionale o regionale;

l'avvio dei lavori è previsto entro il termine di tre mesi o, se è già avvenuto, i lavori sono iniziati nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda.

Le domande di contributo sono inoltrate a cura delle amministrazioni e degli enti di cui al primo comma al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché alla Cassa per il Mezzogiorno per la relativa istruttoria entro il 30 giugno di ogni anno, nel caso di domanda individuale, ed entro il 31 marzo ed il 30 giugno di ogni anno, nel caso di domande globali.

Art. 4.

La Cassa per il Mezzogiorno nell'effettuare l'istruttoria delle domande di contributo del Fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, tiene conto:

a) della regolamentazione della Comunità economica europea;

b) delle informazioni presentate alla commissione delle Comunità europee dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

c) di eventuali direttive all'uopo emanate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

che provvederà altresì a comunicarle tempestivamente alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di cui al primo comma del precedente art. 3.

Ai fini dell'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, la Cassa per il Mezzogiorno si avvale della collaborazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui al primo comma dell'art. 3.

L'esito dell'istruttoria viene inviato dalla Cassa per il Mezzogiorno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale provvede a comunicarlo ai soggetti interessati ed alle amministrazioni rappresentate nel comitato del Fondo di cui all'art. 11.1 del regolamento n. 724/75/CEE.

Alla presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1, lettera *d*), regolarmente istruite, provvede, sentite le regioni interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dandone comunicazione alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di cui al primo comma dell'art. 3.

Art. 5.

La Cassa per il Mezzogiorno e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvedono alla istruttoria ed alla presentazione delle domande per la erogazione del contributo del Fondo da parte della Comunità, sulla base delle richieste delle amministrazioni ed enti di cui al primo comma dell'art. 3.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunica al Ministero del tesoro ed agli interessati l'inoltro alla commissione delle Comunità europee delle domande di erogazione di cui al precedente comma.

Art. 6.

Destinataria del pagamento del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è la Cassa per il Mezzogiorno per il tramite del conto di tesoreria n. 418 denominato « Ministero del tesoro - Spese di riscossione delle risorse proprie rimborsate dalla CEE e proventi vari » e del bilancio dello Stato.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla erogazione dei predetti contributi alle amministrazioni pubbliche ed agli enti che ne abbiano fatto domanda nella misura pari a quella risultante dalle rispettive decisioni della commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le regioni
MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1977
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 184

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Modificazione alla composizione della commissione medica provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Bolzano;

Esaminata la proposta del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano di cui alla lettera n. 10382/IV del 24 luglio 1976;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Bolzano risulta composta dai seguenti membri:

medico provinciale, presidente;

ufficiale sanitario, titolare dell'ufficio comunale di igiene;

medico militare.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra, le relative funzioni di accertamento possono essere svolte dai rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1977
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 366

(2501)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Devoluzione, alla regione Sardegna, per l'anno 1975, della somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'Isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato, che in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/73, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di I.G.E. per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di I.G.E. dovuta alla regione sarda per l'anno 1975 dovrà far carico al cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con telegramma n. 13129 del 27 ottobre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1975, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 638/1972, alla quota variabile di I.G.E. devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 115% (centoquindici per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1977
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 108

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica M. D'Agostino, in Salerno, stabilimento di Brignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Ceramica M. D'Agostino, con sede in Salerno, stabilimento di Brignano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica M. D'Agostino, con sede in Salerno, stabilimento di Brignano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3145)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, in Milano, stabilimento in Tremestieri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, con sede a Milano e stabilimento a Tremestieri (Messina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, con sede a Milano e stabilimento a Tremestieri (Messina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3144)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.S., in Milano, stabilimento in Canonica d'Adda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3138)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo, in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano sul Naviglio (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano sul Naviglio (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3147)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mercurifera monte Amiata, in Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, monte Civitella, Morone e Bagnore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Mercurifera monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mercurifera monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3143)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura

del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italsider S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 21.858,75 di cui al mod. *B*-Import n. 3516308 rilasciato in data 30 maggio 1975 dalla Banca d'America e d'Italia, per l'importazione di parti di macchinari di origine USA e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 15 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di sedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 23 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 17 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la giustificazione addotta dalla Italsider S.p.a. e relativa a scioperi doganali avvenuti nel periodo di giugno-luglio 1975, non risulta opportunamente documentata, e comunque la merce, giacente nella dogana di Taranto fino dal 21 giugno 1975, non è stata sdoganata nei termini di validità dell'impegno valutario assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, nella misura del 5 % di $ USA 21.858,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: Ossola

(2503)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali 20 ottobre 1970, 12 ottobre 1972 e 19 maggio 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 settembre 1976 e 24 novembre 1976, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 settembre 1976 e del presidente della ripetuta Cassa in data 16 dicembre 1976;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), in conformità ai seguenti testi:

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di eventuali commissioni di sconto e di altre eventuali commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 49. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: Stammati

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Capalbio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale di Capalbio a collegamento e completamento dei vincoli precedenti fra Capalbiaccio ed il mare;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Capalbio;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Capalbio, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce il naturale completamento e ricongiungimento del vincolo della costa, in adiacenza ad Ansedonia, con la zona montuosa dell'entroterra già vincolata; infatti a livello territoriale e paesaggistico importanti sono i valori figurativi di contrasto tra la zona collinare, prevalentemente boscosa, e la configurazione costiera i cui requisiti naturali formano un complesso organico con le alture predette; la zona di cui si propone l'inclusione nel vincolo che appare inoltre ancora sostanzialmente integra è interessata da ruderi e strutture del passato perfettamente inserite nell'ambiente al quale aggiungono una inconfondibile fisionomia;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Capalbio (Grosseto), a completamento e collegamento dei vincoli precedenti fra Capalbiaccio ed il mare, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal bivio a quota 19 sulla strada proveniente da C. dei Marchi per il Giardino. Si segue verso sud la strada che conduce a Villa Magrini, fino all'incrocio con la strada Pedemontana, si segue quest'ultima verso est fino ad incontrare il fosso S. Floriano. Successivamente si prosegue lungo tale fosso verso sud fino ad incontrare la ferrovia, si segue la ferrovia verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Orbetello-Capalbio, si segue tale confine verso nord fino ad incontrare lungo il fosso Melone la retta che congiunge la vetta del poggio Aiali a quota 194 ed il primo caposaldo in riferimento, retta che si segue fino al caposaldo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Capalbio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno quindici (15) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CAPALBIO - Proposta di vincolo di una zona del territorio comunale a collegamento e completamento dei vincoli precedenti fra Capalbiaccio ed il mare.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza di voti, contrario il sindaco avv. Giordano propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

Capalbio - delimitazione:

a partire dal bivio a quota 19 sulla strada proveniente da C. dei Marchi per il Giardino. Si segue verso sud la strada che conduce a Villa Magrini, fino all'incrocio con la strada Pedemontana, si segue quest'ultima verso est fino ad incontrare il fosso S. Floriano. Successivamente si prosegue lungo tale fosso verso sud fino ad incontrare la ferrovia, si segue la ferrovia verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Orbetello-Capalbio, si segue tale confine verso nord fino ad incontrare lungo il fosso Melone la retta che congiunge la vetta del poggio Aiali a quota 194 ed il primo caposaldo in riferimento, retta che si segue fino al caposaldo medesimo.

(*Omissis*).

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Max Novo Italia, in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3146)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Canoni annui di concessione per sede d'utente per collegamenti diretti di tipo telegrafico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in seguito richiamato con la denominazione di « Codice P.T. »;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 4, paragrafo secondo, della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società S.I.P., approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società S.I.P., approvata con il decreto ministeriale 15 febbraio 1972 e prorogata, con modifiche, con il decreto ministeriale 27 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, recante disposizioni in materia di canoni di concessione dovuti dagli utilizzatori di collegamenti per trasmissioni di tipo telegrafico;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere ad una revisione dei predetti canoni, mediante una ristrutturazione della loro articolazione ed una più congrua determinazione della loro entità;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende effettuare trasmissioni di tipo telegrafico su collegamenti diretti messi a disposizione dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dai concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni, all'uopo autorizzati dall'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 269 del codice P.T., deve essere munito della concessione per sede d'utente di cui all'art. 261 del codice stesso, e corrispondere un canone annuo di concessione nella misura di cui al successivo art. 2. Tale canone è di esclusiva spettanza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Per ogni collegamento diretto attestato a ciascuna sede d'utente è dovuto un canone annuo di concessione di L. 120.000.

Detto canone è ridotto a L. 20.000 per ciascun collegamento adibito esclusivamente all'invio di segnali di allarme, ovvero all'invio automatico di impulsi periodici connessi al funzionamento di macchine o strumenti di misura o comunque connessi ad eventi naturali o a fasi di lavorazione.

I canoni di cui ai precedenti commi sono indipendenti dal tipo e dal numero degli apparati utilizzati all'interno della sede d'utenza cui si riferisce la concessione. Gli apparati stessi devono peraltro essere di tipo omologato o autorizzato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Per impegni di utilizzazione di durata inferiore ad un anno si applica, per ogni quindicina o frazione di essa, 1/20 di quanto dovuto a norma dell'art. 2.

Art. 4.

Gli utenti abbonati al servizio telefonico che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante l'impiego di apparati rigidamente collegati alla rete medesima, devono farne domanda all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tramite la società telefonica S.I.P., e corrispondere all'Amministrazione stessa, su richiesta della predetta società, un canone annuo per ciascuna linea di utenza telefonica in misura pari a

quella del canone di concessione di cui al precedente art. 2. Gli apparati debbono essere di tipo omologato o autorizzato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo della domanda di cui al precedente art. 4, gli abbonati al servizio telefonico che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante apparati di tipo portatile, ad accoppiamento acustico, devono corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tramite la società telefonica S.I.P., un canone annuo di L. 20.000 per ciascun apparato.

Art. 6.

Gli apparati ad accoppiamento acustico, di cui all'articolo precedente, possono essere utilizzati esclusivamente dall'abbonato telefonico autorizzato e dai suoi dipendenti o soci. In questo secondo caso i dipendenti o soci devono essere muniti di un apposito documento rilasciato dall'abbonato telefonico, dal quale risultino il rapporto di dipendenza o associazione, il numero di utenza telefonica dell'abbonato autorizzato, gli estremi di identificazione dell'apparato nonché gli estremi della omologazione od autorizzazione del prototipo da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'abbonato telefonico deve inoltre dichiarare, nel documento stesso, sotto la propria responsabilità, di essere stato autorizzato all'uso dell'apparato ad accoppiamento acustico in possesso del dipendente o socio.

Art. 7.

Eventuali altre condizioni di utilizzazione degli apparati di cui agli articoli 4 e 5 saranno stabilite dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 265 del codice P.T. e comunicate agli abbonati telefonici dalla società telefonica S.I.P.

Art. 8.

In caso di inosservanza delle norme di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dal 1° aprile 1977.

Art. 10.

Il presente decreto sostituisce ed abroga il precedente decreto emanato in data 30 dicembre 1970.

Art. 11.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Poste, foglio n.* 399

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Canoni di uso dei collegamenti telegrafici e di apparati telegrafici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in seguito richiamato con la denominazione di « Codice P.T. »;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 807, recante norme di attuazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232, per la parte relativa alla determinazione dei canoni d'uso delle linee telegrafiche e telefoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, n. 992, concernente la determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici nonché dei canoni relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni su apparati di terzi;

Visti il provvedimento n. 29/1976 emanato dal Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 25 ottobre 1976 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, in materia di tariffe e canoni telefonici;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977, registro n. 2 Ufficio riscontro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, foglio n. 298, concernente la misura e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali per il servizio telegrafico diretto fra utenti telex;

Ritenuta la necessità di modificare i canoni dovuti dai terzi per l'uso e la manutenzione di circuiti telegrafici urbani e raccordi urbani di circuiti telegrafici extraurbani di proprietà delle poste e delle telecomunicazioni nonché di apparati e dispositivi accessori utilizzati dai terzi stessi sui circuiti anzidetti, allineandoli ai canoni fissati per analoghe prestazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800 e dal decreto ministeriale 10 dicembre 1976 innanzi citati, rispettivamente per il servizio telefonico e telex;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per l'uso di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti extraurbani e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ceduti a terzi, nonché i canoni relativi alla manutenzione di apparati di proprietà di terzi eseguita dall'Amministrazione medesima, sono stabiliti nella tabella annessa al presente decreto, del quale è parte integrante.

Art. 2.

Per la cessione di circuiti e raccordi di cui al precedente articolo, di durata inferiore ai novanta giorni, si applica, per ciascun periodo di trenta giorni, un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 7.500 per il primo giorno, di L. 2.500 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 1.500 dal sedicesimo al trentesimo giorno.

Art. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977
Registro n. 8 Poste, foglio n. 400

TABELLA

1) Canoni d'uso e manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti extraurbani: per ogni km o frazione di conduttore .	L.	15.000
2) Canoni di uso e manutenzione di 1 apparato telestampante di proprietà P.T. .	»	360 000
3) Canone di manutenzione di 1 apparato di proprietà di terzi	»	120.000
4) Canone di uso e manutenzione di 1 perforatore telestampante di proprietà P.T. .	»	78.000
5) Canone di manutenzione di 1 riperforatore telestampante di proprietà di terzi	»	45.000
6) Canone di uso e manutenzione di 1 emettitore telestampante di proprietà P.T. .	»	120.000
7) Canone di manutenzione di 1 emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi	»	60.000
8) Canone di uso e manutenzione di 1 pannello ripetitore di proprietà P.T. .	»	30.000
9) Canone di uso per 1 tavolo silenziato di proprietà P.T. . .	»	40.000

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(3349)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara con un membro scelto nel settore metalmeccanico delle aziende a partecipazione statale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1965, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara è stata integrata con un rappresentante del settore dei consumatori;

Vista la deliberazione 17 dicembre 1976, n. 319, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore metalmeccanico delle aziende a partecipazioni statali, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore metalmeccanico delle aziende a partecipazioni statali è chiamato a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 1965.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1977.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 30 miliardi, quale disponibilità per l'anno 1976 dei contributi previsti dallo art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1977;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 24 febbraio 1977 sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 di cui sopra;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 103096, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977, registro n. 6, foglio n. 98, con il quale è stata disposta

l'assegnazione di lire 30 miliardi al cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il corrente esercizio finanziario, per gli interventi previsti per l'anno 1976;

Ritenuto di dover ripartire la somma di lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1976, al fine di mettere le regioni in grado di erogare i contributi previsti dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, per soddisfare le esigenze dei servizi di trasporto pubblico;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 30 miliardi quale disponibilità, per l'anno 1976, dei contributi previsti dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	2.271.672.000
Lombardia	4.010.712.000
Veneto	2.124.486.000
Liguria	921.578.000
Emilia-Romagna	2.062.297.000
Toscana	1.980.114.000
Umbria	517.195.000
Marche	787.470.000
Lazio	2.635.287.000
Abruzzo	762.449.000
Molise	239.148.000
Campania	2.721.613.000
Puglia	1.911.393.000
Basilicata	447.089.000
Calabria	1.157.433.000
Friuli-Venezia Giulia	688.784.000
Valle d'Aosta	122.837.000
Sicilia	2.564.108.000
Sardegna	1.163.835.000
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 30 miliardi derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7082 - esercizio 1977 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi previsti per l'anno 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1977
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 77

(3196)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1977.

Modificazione alla ripartizione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Puglia per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Puglia per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto interministeriale, in base al quale, tra l'altro, il contingente di personale destinato alla regione Puglia è stato determinato in complessive duecentottantadue unità;

Vista la lettera n. 24/24372/Pers/2 del 18 novembre 1976, con la quale la regione Puglia ha chiesto, fermo restando il suddetto contingente, una diversa ripartizione del contingente stesso;

Ritenuto di aderire alla menzionata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale 21 gennaio 1975, la ripartizione del contingente di duecentottantadue unità di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Puglia per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, è fissato come segue:

undici medici;
cinque farmacisti;
cinquanta elementi amministrativi e di ragioneria di categoria direttiva;
settanta elementi amministrativi e di ragioneria di categoria di concetto;
novantaquattro elementi amministrativi di categoria esecutiva;
diciotto elementi sanitari ausiliari e di assistenza medico sociale;
due tecnici di radiologia;
un magazziniere;
un centralinista;
trenta elementi tra autisti, ausiliari ed equiparati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro;

Considerato che il sig. Salvatore Campo, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 2702 del 4 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Rosario Bua in sostituzione del sig. Salvatore Campo, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rosario Bua è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Salvatore Campo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3018)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio fratelli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s., in Biella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 283 del 27 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio fratelli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s, con sede in Biella (Vercelli), ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla citata legge n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 882 del 10 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1975, che ha attribuito efficacia al suddetto decreto interministeriale n. 283, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della citata legge n. 1101, per cui i lavoratori dipendenti della società in parola, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata di nove mesi decorrenti dall'8 agosto 1975;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio fratelli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s., è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1974, con il quale il sig. Alfonso Bernardo è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Considerato che il sig. Alfonso Bernardo è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 28 agosto 1976 a fornire spiegazioni non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 1996 dell'8 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Antonio Moscatiello in sostituzione del sig. Alfonso Bernardo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Alfonso Bernardo, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Antonio Moscatiello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Alfonso Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto, in Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di marzo 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 800 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 92,20 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 marzo 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 190

(3406)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di marzo 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 800 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 85,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 marzo 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 189

(3407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, concernente modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 febbraio 1977, alla pag. 1262, al n. 2) del dispositivo, punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), decimo e undicesimo rigo a destra della parentesi graffa, dove è scritto «... tensione *fino* a 50.000 volt», leggasi: «... tensione *superiore* a 50.000 volt».

Tale testo sostituisce anche quello dell'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1977 alla pag. 1639.

(3336)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2679/M)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2680/M)

Autorizzazione al comune di Mereto di Tomba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Mereto di Tomba (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2740/M)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741/M)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742/M)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738/M)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Taurisano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2681/M)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2682/M)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2683/M)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2684/M)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2685/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2686/M)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2687/M)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2688/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2689/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2690/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2691/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2692/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2693/M)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2694/M)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2695/M)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Zuccarello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2696/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Pieve di Teco (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2697/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione della Pescaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2698/M)

Autorizzazione al comune di Talana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Talana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2643/M)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2644/M)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2645/M)

Autorizzazione al comune di Torricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Torricella (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2650/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2651/M)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652/M)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653/M)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 157.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2654/M)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 110.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2656/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2657/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2658/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2659/M)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2660/M)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2661/M)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2662/M)

Autorizzazione al comune di Fara Filorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, il comune di Fara Filorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2663/M)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2664/M)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.786.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2665/M)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2666/M)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2667/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Santo Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2668/M)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2669/M)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 28.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2670/M)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2671/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Santo Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2672/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Castiglione Messer Marino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2673/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di San Pietro Avellana (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2674/M)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Conca Casale (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2675/M)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2676/M)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.513.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2677/M)

Autorizzazione al comune di Montelapiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Montelapiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2678/M)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 4 marzo 1977 la Banca credito campano S.p.a., in Napoli, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 24 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,50	887,50	887,25	887,50	887,50	887,40	887,40	887,50	887,50	887,50
Dollaro canadese	843,45	843,45	844,50	843,45	843,50	843,35	843,50	843,45	843,45	843,45
Franco svizzero	348,87	348,87	348,75	348,87	349 —	348,85	348,90	348,87	348,87	348,85
Corona danese	151,67	151,67	151,85	151,67	151,70	151,65	151,69	151,67	151,67	151,65
Corona norvegese	169,38	169,38	169,30	169,38	169,30	169,35	169,31	169,38	169,38	169,40
Corona svedese	210,88	210,88	210,80	210,88	211 —	210,85	210,89	210,88	210,88	210,90
Fiorino olandese	356,15	356,15	356,10	356,15	356,20	356,10	356,16	356,15	356,15	356,15
Franco belga	24,227	24,227	24,22	24,227	24,22	24,20	24,2220	24,227	24,227	24,22
Franco francese	178,445	178,445	178,45	178,445	178,45	178,40	178,445	178,445	178,445	178,45
Lira sterlina	1525,10	1525,10	1525,50	1525,10	1525 —	1525,05	1525 —	1525,10	1525,10	1525,10
Marco germanico	371,48	371,48	371,40	371,48	371,50	371,45	371,45	371,48	371,48	371,50
Scellino austriaco	52,343	52,343	52,3350	52,343	52,38	52,30	52,36	52,343	52,343	52,35
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,95	22,97	22,97	22,95	22,95	22,97	22,97	22,97
Peseta spagnola	12,937	12,937	12,94	12,937	12,94	12,90	12,9370	12,937	12,937	12,93
Yen giapponese	3,197	3,197	3,14	3,197	3,198	3,15	3,1960	3,197	3,197	3,19

Media dei titoli del 24 marzo 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	83,250
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,750
» 5 % (Città di Trieste)	90,275
» 5 % (Beni esteri)	89,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,375
» 5,50 % » » 1968-83	76 —
» 5,50 % » » 1969-84	74,850
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,875
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,575
» poliennali 7 % 1978	93,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,300
» » 9 % 1980	87,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	887,45
Dollaro canadese	843,475
Franco svizzero	348,885
Corona danese	151,68
Corona norvegese	169,345
Corona svedese	210,885
Fiorino olandese	356,155
Franco belga	24,224
Franco francese	178,445
Lira sterlina	1525,05
Marco germanico	371,465
Scellino austriaco	52,351
Escudo portoghese	22,96
Peseta spagnola	12,937
Yen giapponese	3,196

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso, per esami, a ventitre posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, e successive modificazioni;

Considerato che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni della dotazione organica e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dall'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Tenuto conto che ancora non è stato approvato il nuovo regolamento organico dell'Istituto e considerata l'inderogabile esigenza di procedere all'assunzione di personale di dattilografia, allo scopo di non pregiudicare la funzionalità degli uffici;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 3 febbraio 1977;

Determina:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventitre posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Otto dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti non di ruolo tuttora in servizio presso l'Istituto nazionale per il commercio estero ed assunti anteriormente al 31 dicembre 1974.

Ulteriori cinque posti sono riservati al personale dell'I.C.E. della carriera ausiliaria ed ausiliaria tecnica, in possesso dei requisiti prescritti, di cui al successivo art. 2; si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei riguardi dei dipendenti che abbiano prestato nella carriera ausiliaria o ausiliaria tecnica almeno quattro anni di servizio e non siano incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale - Via Liszt, 21 - Roma (Eur), a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno riportato condanne penali;

e) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione sia dell'istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito. La amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, sede di uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sia in Italia che all'estero;

m) le lingue estere, senza limitazione alcuna, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa, ovvero di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto nazionale per il commercio estero entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle che non contengono tutte le indicazioni previste negli articoli 2 e 3 del presente bando, non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E., può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo e sarà composta come segue:

dal presidente dell'Istituto o da altro membro del consiglio generale, da lui designato, che la presiederà;

da due consiglieri;

dal direttore generale o da un vice direttore generale o, in mancanza, da un dirigente della massima qualifica;

da due dirigenti della massima qualifica;

da tre membri esterni, di cui uno designato dal Ministero del commercio estero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Alla commissione saranno aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova pratica di dattilografia ed in una prova orale, nonchè in prove facoltative di lingue straniere e di stenografia.

PROVE OBBLIGATORIE

Le prove scritte consistono:

1) in un componimento di italiano su tema di carattere generale;

2) in un problema di aritmetica e geometria, nei limiti del programma della scuola secondaria di primo grado.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura (con macchina meccanica), a velocità libera, con un minimo di 200 battute al minuto, di un brano stampato dattiloscritto scelto dalla commissione esaminatrice. Durata del saggio: 15 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Una copia del brano prescelto è distribuito a ciascuno dei candidati, immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nell'assegnazione del voto la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

nozioni di educazione civica nell'ambito dei programmi della scuola di istruzione secondaria di primo grado;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

nozioni elementari di aritmetica e geometria nell'ambito dei programmi della scuola secondaria di primo grado.

PROVE FACOLTATIVE

I candidati saranno, inoltre, sottoposti alle eventuali prove facoltative di lingue straniere che avranno richiesto di sostenere e che consisteranno in una breve conversazione in ciascuna lingua, nonchè nella lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni straniere di carattere economico.

I candidati infine potranno richiedere di sostenere la prova di stenografia. consistente nella dettatura di un brano per la durata di cinque minuti, alla velocità minima di 60 parole al minuto, con un'ora di tempo per la trascrizione.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 9 e 10 settembre 1977, con inizio alle ore 8.

Per la prova scritta di italiano saranno concesse otto ore di tempo; per la prova scritta di matematica e geometria saranno concesse quattro ore di tempo.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Le prove scritte non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove facoltative di lingue straniere non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova facoltativa di stenografia non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

Documenti di riconoscimento

I candidati, a pena esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

carta di identità;

libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

tessera postale;

porto d'armi;

patente automobilistica;

passaporto;

fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 7.

Titoli che danno diritto a particolari benefici
Precedenza - Preferenza - Elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle precedenze (da conferirsi qualora risultino scoperti i posti ad essa riservati alla data di formazione della graduatoria) e delle preferenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato le prove di esame e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, i documenti prescritti in regola con le vigenti norme in materia di bollo, attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dell'amministrazione.

I titoli di precedenza e preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Valutazione delle prove di esame

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio della prova si stabilirà la ripartizione tra le prove di esame.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza.

I tredici posti riservati ai concorrenti interni saranno assegnati ai primi tredici idonei, aventi i requisiti di servizio richiesti, situati dopo il 10° posto della graduatoria di merito.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I candidati risultanti vincitori saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del titolo stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

I mutilati ed invalidi, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 670.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 7, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Gli impiegati dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*) e *g*) del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 1.500, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*) ed *h*) del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 11.
Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati applicati aggiunti in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, con la qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il presidente: GRAZIOSI

Schema di domanda
(in carta da bollo da L. 1.500)

All'Istituto nazionale per il commercio estero - Via Liszt, 21 - 00100 ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta), nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . (cap. . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) le lingue straniere nelle quali intende sostenere la prova facoltativa sono: . . . . ed inoltre intende sostenere la prova facoltativa di stenografia;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, nè è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro pubblico impiego (*c*);

9) ai fini della preferenza o precedenza nella formazione della graduatoria, è in possesso dei seguenti titoli: . . . .;

10) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, sede di uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sia in Italia che all'estero.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . . (cognome e nome) . . . . via, piazza, ecc. . . . . n. . . (località, provincia) . . . . (codice di avviamento postale).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'I.C.E. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi, o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta e non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(autentica) . . . . . .

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti statali o dell'I.C.E. l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3126)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a ventisei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Roma è stato bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1974;

Considerato che risultano attualmente vacanti ventisei posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Vista la proposta della commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventisei posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio dello ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o, in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agenti di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Roma della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 203

(3214)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riduzione del numero dei posti del concorso, per esami, a milletrentasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre successivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a milletrentasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto che alla data del 24 dicembre 1975 negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Bolzano erano vacanti due posti di coadiutore dattilografo giudiziario;

Che, per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, tali posti devono essere considerati indisponibili e che devesi, pertanto, ridurre di detta cifra l'ammontare dei posti messi a concorso con il sopra citato decreto ministeriale 16 luglio 1976;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso, per esami, alla qualifica di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1976, è ridotto di due unità.

Roma, addì 29 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1977
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 253

(3213)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1976, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pisa;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1)	Dell'Isola Erasmo	punti	99,032	su 132
2)	Campanozzi Michele	»	98	»
3)	De Negri Errico	»	94,318	»
4)	Fontanini Francesco	»	90,909	»
5)	Ciliberto Luigi	»	87,50	»
6)	Tollis Aldo	»	87,403	»
7)	Pettinicchio Matteo	»	86,75	»
8)	Marassi Fulvio	»	84,782	»
9)	Martino Arcadio	»	84,439	»
10)	La Placa Cataldo	»	81,944	»
11)	Vitale Giovanni	»	81,569	»
12)	Pianalto Gelindo	»	81,550	»
13)	Tamburrano Nicola	»	79,901	»
14)	Pacifici Luigi	»	78,877	»
15)	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
16)	Pace Delio	»	78,088	»
17)	Bartalena Valentino	»	77,594	»
18)	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
19)	De Pascale Mario	»	77,018	»
20)	Porcile Luciano	»	77	»
21)	Cerminara Luigi	»	76,622	»
22)	Campi Paolo	»	76,322	»
23)	Florio Pietro	»	76,193	»
24)	Giglio Francesco	»	76,075	»
25)	De Stefano Vincenzo	»	75,795	»
26)	Tarella Domenico	»	75,313	»
27)	Marrapodi Luigi	»	74,806	»
28)	Di Giovanni Carmine	»	74,288	»
29)	Panuccio Rocco	»	74,079	»
30)	Ventriglia Giovanni	»	73,754	»
31)	Mugnaini Piero	»	73,183	»
32)	Imboldi Rocco Emilio	»	73,166	»
33)	Centonze Gaspare	»	72,840	»
34)	Giacomelli Alvaro	»	71,930	»
35)	Mazzella Claudio	»	70,813	»
36)	Ballarotto Oliviero	»	70,186	»
37)	Carusi Agostino	»	70,109	»
38)	Ricotta Giovanni	»	69,822	»
39)	Pavia Aldo	»	69,648	»
40)	Amorese Arturo	»	69,232	»
41)	Di Gilio Vito	»	69,103	»
42)	Labriola Antonio	»	69,100	»
43)	Recchia Ezio	»	68,927	»
44)	Circosta Lorenzo	»	68,676	»
45)	Sanna Francesco	»	68,077	»
46)	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
47)	Armocida Elio	»	67,806	»
48)	Perfetti Luigi	»	67,627	»
49)	Buccheri Ugo	»	67,550	»
50)	Strano Giuseppe	»	67,526	»
51)	De Martino Salvatore	»	67,503	»
52)	Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
53)	Cresta Primo	»	67,338	»
54)	Taranto Fausto	»	67,033	»
55)	Alfano Antonio	»	66,947	»
56)	Patriarca Emilio	»	66,933	»
57)	Visone Aniello	»	66,845	»
58)	Pompeo Luigi	»	66,650	»
59)	Ferraro Calogero	»	66,463	»
60)	Liberti Gennaro	»	66,408	»
61)	Indelicati Giovanni	»	66,366	»
62)	Bianchini Virginio	»	65,984	»
63)	Augurio Garibaldi	»	65,983	»
64)	Bondioni Pietro	»	65,752	»
65)	Passaretti Umberto	»	65,360	»
66)	Colavolpe Antonio	»	65,337	»
67)	Belleri Giacomo	»	65,293	»
68)	Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
69)	Falciglia Antonino	»	65,152	»
70)	Bova Antonino	»	64,900	»
71)	Matteucci Gino	»	64,738	»
72)	Mita Antonio	»	64,691	»
73)	Bonadie Stefano	»	64,640	»
74)	Bartalena Piero	»	64,639	»
75)	Zagordo Cosimo	punti	63,778	su 132
76)	Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
77)	Rapetti Andrea	»	63,502	»
78)	Pesente Elio	»	63,326	»
79)	Pinna Giovanni	»	63,178	»
80)	Guasticchi Giancarlo	»	62,689	»
81)	Guido Pasquale	»	62,598	»
82)	D'Ignazio Pasquale	»	62,348	»
83)	Lombardo Giuseppe	»	62,250	»
84)	Trullo Antonio	»	62,032	»
85)	Gobbi Ampelio	»	62,013	»
86)	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
87)	Bellotoma Giovanni	»	61,899	»
88)	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
89)	Cifarelli Lorenzo	»	61,579	»
90)	Casamento Teodoro	»	61,488	»
91)	Gabusi Giovambattista	»	61,198	»
92)	Ruglioni Otello	»	61,119	»
93)	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
94)	Converti Carlo	»	59,416	»
95)	Belletti Mario	»	58,866	»
96)	Ceola Mario	»	58,862	»
97)	Ugatti Enzo	»	58,748	»
98)	Persoglio Domenico	»	58,462	»
99)	Zaffanella Aldo	»	57,538	»
100)	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
101)	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
102)	Mageni Beniamino	»	56,599	»
103)	Cavalli Costantino	»	56	»
104)	Mura Francesco	»	55,822	»
105)	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
106)	Tinti Geltrudino	»	55,766	»
107)	Santoro Pasquale	»	55,760	»
108)	Callipo Gaetano	»	55,613	»
109)	Patriarca Mario	»	55,520	»
110)	Lo Cascio Domenico	»	55,318	»
111)	Marinelli Gaspero	»	55,240	»
112)	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
113)	Ladogana Raffaele	»	54,532	»
114)	La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	54,232	»
115)	Rachele Gregorio	»	54,232	»
116)	Famigliettì Mario	»	53,866	»
117)	Lo Iodice Michele	»	53,840	»
118)	Iamorta Antonio	»	53,790	»
119)	Liotti Francesco	»	53,666	»
120)	Bruno Carmelo	»	53,500	»
121)	Aprile Pietro Maria	»	52,800	»
122)	Sanna Pio	»	52,766	»
123)	Triarico Ennio	»	52,366	»
124)	Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
125)	Spiezzo Giovanni	»	51,866	»
126)	Notargiacomo Manlio	»	51,666	»
127)	Goria Marziale	»	50,472	»
128)	Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2531)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo stazione in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Genova e Firenze.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo stazione in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Genova e Firenze, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976, n. 1211, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976, registro n. 22 Trasporti, foglio n. 296, avranno luogo alle ore 7,30 dei giorni 24 e 25 aprile 1977, nelle sedi e località appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media « G. Matteotti », corso Sicilia, 40;
2) liceo classico « M. D'Azeglio », via Parini, 8;
3) scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40;
4) scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;

5) istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via P. Braccini, 11;
6) scuola media « U. Foscolo »; via Piazzi, 57;
7) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9;
2) liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71;
4) istituto tecnico commerciale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
5) istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via San Vito, 3.

Sede di Genova:

1) liceo scientifico « G. D. Cassini », via Galata, 34/c;
2) liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz - scalinata Milite Ignoto, 2 (cancello);
3) istituto tecnico « V. Emanuele II », via Zecca, s.n.;
4) scuola media « G. Parini », via Archimede, 46;
5) scuola media « L. Cambiaso », via L. Cambiaso, 6.

Sede di Firenze:

1) liceo scientifico st. « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
2) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Salvemini », via G. Giusti, 27;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Salvemini » (prefabbricato), via G. Giusti, 27;
4) istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;
5) liceo ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9;
6) istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;
7) istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
2) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
3) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour, 258;
4) scuola media « G. B. Paranesi », via Luchino dal Verme, 109;
5) liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14.

(3358)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 66/Sanità in data 30 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona;

Visto il proprio decreto n. 451/Sanità in data 19 agosto 1976, con il quale sono stati ammessi centocinquantuno candidati, e successivamente rettificato con decreto n. 570/Sanità in data 6 dicembre 1976;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 506/Sanità del 20 settembre 1976;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 20 gennaio 1977;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 1206 del 9 dicembre 1976 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alla premessa:

1.	Nichetti Giovanni Battista	punti 74,626
2.	Mazzotti Angelo	» 70,630
3.	Dossena Mario	» 70,160
4.	Bertoli Ercole	» 68,946
5.	Pasquini Domenico	» 68,712
6.	Pellini Adriano	» 64,930
7.	Francioni Giovanni	» 59,760
8.	Villa Guido	» 58,990
9.	Passerini Walter	» 57,900
10.	Severino Vitaliano	» 57,447
11.	Cantoni Franco	» 56,880
12.	Zorzetto Oreste	» 56,740
13.	Zulfetti Luigi Franco	» 56,691
14.	Zurla Francesco	» 56,020
15.	Tononi Franco	» 56
16.	Rossetti Mario	» 55
17.	Sacchi Rino	» 54,600
18.	Giovannini Roberto (nato il 14 giugno 1948, celibe)	» 54,500
19.	Zaghen Angelo (nato il 2 settembre 1948, celibe)	» 54,500
20.	Crotti Sergio	» 54,030
21.	De Bernardi Giancarlo (nato il 9 maggio 1948, coniugato)	» 54
22.	Obici Lucio (nato il 2 agosto 1948, coniugato)	» 54
23.	Cava Pierluigi (nato il 29 gennaio 1949, celibe)	» 54
24.	Chiesa Fabio	» 53,500
25.	Caffi Attilio	» 53,380
26.	Campolo Paolo (nato il 27 maggio 1946, celibe)	» 53
27.	Formenti Angelo (nato il 1° marzo 1949, celibe)	» 53
28.	Cappellini Silvio	» 52,694
29.	Carlisi Giancarlo (nato l'8 settembre 1950, coniugato)	» 52,500
30.	Rizzolo Pietro (nato l'8 agosto 1949)	» 52,500
31.	Belluzzi Giancarlo	» 52,370
32.	Mistretta Salvatore	» 52,102
33.	Fabri Giorgio (nato il 1° novembre 1946, coniugato)	» 52
34.	Vannutelli Depoli Giorgio (nato l'8 novembre 1949, celibe)	» 52
35.	Scattolini Enrico (nato il 3 febbraio 1950, celibe)	» 52
36.	Ferrari Giuseppe (nato il 15 novembre 1951, celibe)	» 52
37.	Zurla Lodovico (nato il 24 novembre 1951, celibe)	» 52
38.	Gatti Rocco	» 51,580
39.	Zanasi Giancarlo (nato il 12 agosto 1949, coniugato)	» 51,500
40.	Mambelli Pier Giuseppe (nato il 28 giugno 1948, celibe)	» 51,500
41.	Guizzardi Franco (nato il 29 dicembre 1948, celibe)	» 51,500
42.	Moretti Remo	» 51,160
43.	Garnero Aldo (nato il 30 aprile 1946, coniugato)	» 51
44.	Pederzoli Francesco (nato il 13 marzo 1949, coniugato)	» 51
45.	Carazzina Marco (nato il 7 marzo 1947, celibe)	» 51
46.	Vincenzi Gianclaudio (nato il 16 agosto 1947, celibe)	» 51
47.	Tenca Luigi (nato il 4 giugno 1949, celibe)	» 51
48.	Gusperti Achille (nato il 7 agosto 1949, celibe)	» 51
49.	Munari Ermete	» 50,500
50.	Franguelli Luigi	» 50,080
51.	La Martina Mario (nato l'11 febbraio 1947, coniugato)	» 50
52.	Mainardi Domenico (nato il 29 novembre 1947, coniugato)	» 50
53.	Marchesan Rocco (nato il 27 dicembre 1948, coniugato)	» 50
54.	Gentili Domenico (nato l'8 novembre 1950, celibe)	» 50
55.	Pinza Danilo (nato il 31 dicembre 1945, coniugato 1 figlio)	» 49,500
56.	Mondino Giovanni (nato il 20 agosto 1947, coniugato 1 figlio)	» 49,500

57. Granata Giuseppe (nato il 22 febbraio 1948, coniugato) punti 49,500
58. Prandi Antonio (nato il 16 ottobre 1943, celibe) » 49,500
59. Lanfranco Marco (nato il 2 marzo 1946, celibe) » 49,500
60. Consoli Costantino (nato il 18 giugno 1947, celibe) » 49,500
61. Realini Antonio (nato il 24 agosto 1948, celibe) » 49,500
62. Marconi Mario (nato il 21 aprile 1949, celibe) » 49,500
63. Lanfranchi Paolo (nato il 3 giugno 1949, celibe) . » 49,500
64. Gray Paolo (nato il 3 gennaio 1952, celibe) » 49,500
65. Lorenzi Mario » 49,019
66. Festa Paolo (nato il 27 aprile 1943, coniugato 1 figlio) » 49
67. Simioni Giannino (nato il 30 marzo 1946, coniugato 1 figlio) » 49
68. Parella Paolo (nato l'11 settembre 1951, coniugato 1 figlio) » 49
69. Martini Gianfranco (nato il 21 febbraio 1945, celibe » 49
70. Ferrari Lino (nato il 4 luglio 1945, celibe) » 49
71. Tezzo Giuliano (nato il 9 novembre 1946, celibe) » 49
72. Lupi Pier Luigi (nato il 25 novembre 1947, celibe) » 49
73. Prandi Nunzio (nato il 17 maggio 1948, celibe) » 49
74. Buzzi Francesco Riccardo (nato il 18 aprile 1950, celibe) » 49
75. Ghelfi Danilo (nato il 20 gennaio 1950, celibe) » 48,500
76. Guella Sandro (nato il 28 gennaio 1951, celibe) » 48,500
77. Trucco Aldo (nato l'8 febbraio 1949, coniugato) . » 48
78. Strazzari Paolo (nato il 2 settembre 1948, celibe) » 48
79. Ferri Giovanni (nato il 20 dicembre 1949, celibe) » 48
80. Mosca Andrea (nato il 10 luglio 1950, celibe) » 48
81. Sirtori Marco (nato il 12 marzo 1948, coniugato 1 figlio) » 47,500
82. Lingua Pietro (nato il 6 agosto 1949, coniugato 1 figlio) » 47,500
83. Marelli Giuseppe (nato l'11 febbraio 1947, coniugato) » 47,500
84. Arnolfo Fernando (nato il 10 luglio 1948, coniugato) » 47,500
85. Graziosi Giorgio (nato il 2 novembre 1950, coniugato) » 47,500
86. Tasca Claudio (nato il 5 maggio 1948, celibe) » 47,500
87. Bernardi Claudio (nato il 15 settembre 1950, celibe) » 47,500
88. Longoni Luciano (nato il 22 luglio 1948, celibe) » 47
89. Ciatti Bruno (nato il 17 agosto 1949, celibe) » 47
90. Girolimini Sandro » 46,500
91. Bonomini Sandro (nato il 20 dicembre 1947, coniugato con prole) » 46
92. Chizzoni Franco (nato il 17 dicembre 1945, coniugato) » 46
93. Fasani Franco (nato il 20 maggio 1949, coniugato) . » 46
94. Cappellini Lamberto (nato il 14 settembre 1947, celibe) » 46
95. Tomasi Franco (nato l'8 agosto 1947, coniugato 1 figlio) . » 45
96. Monti Giovanni (nato il 26 dicembre 1947, coniugato 1 figlio) » 45
97. Grossi Alfredo (nato il 1° settembre 1950, celibe) . . » 45
98. Ferrari Villiam » 44
99. Favilla Massimo (nato il 15 luglio 1948, coniugato) . » 43
100. Ghilardi Antonio (nato il 14 agosto 1945, celibe) » 43
101. Cantamessa Alfonso (nato il 15 agosto 1949, celibe) . » 43
102. Bagaglini Gaetano » 42,500
103. Cappa Giovanni . . . . » 42

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona, dei comuni interessati.

Milano, addì 7 febbraio 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 618/Sanità in data 7 febbraio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 1206 in data 9 dicembre 1976 relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Nichetti Giovanni Battista: consorzio veterinario di Pandino ed uniti;

Mazzotti Angelo: condotta veterinaria di Soncino;

Dossena Mario: consorzio veterinario di Pizzighettone ed uniti;

Bertoli Ercole: consorzio veterinario di Corte de' Frati ed uniti;

Pasquini Domenico: consorzio veterinario di Casalbuttano ed uniti;

Pellini Adriano: condotta veterinaria di Paderno Ponchielli.

I presidenti dei consorzi veterinari di Pandino, Casalbuttano, Pizzighettone, Corte de' Frati e i sindaci dei comuni di Soncino e Paderno Ponchielli sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 7 febbraio 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2472)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di primario di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(3271)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nettuno (Roma).

(3267)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nettuno (Roma).

(3306)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorso ad un posto di assistente rx

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente rx.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(3268)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3269)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di urologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(3261)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(3262)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(3273)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(3274)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3264)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di primario del servizio di virologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3265)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(3266)

OSPEDALE CIVILE DELLA MISERICORDIA DI SARTEANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarteano (Siena).

(3270)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(3263)

OSPEDALE « I. CAPPI » DI POGGIO RUSCO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(3272)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770860)